

PROTOCOLLO IN ORDINE ALLA PRODUZIONE DOCUMENTALE DA ALLEGARE
ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL DIFENSORE GRATUITO PATROCINIO

Il Tribunale di Agrigento, in persona del Presidente, dott. Pietro A. M. Falcone

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in persona del Presidente, avv. V. Gaziano

Sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO in ordine alla produzione documentale a supporto dell'istanza di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato

Premesso

che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 115/20202, c.d. T.U. Spese Giustizia, può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al limite di € 11.746,68, sottoposto ad aggiornamenti periodici;

che deve tenersi conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;

considerato che, nei procedimenti diversi da quelli riguardati diritti della personalità, o nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, il reddito da prendere in considerazione è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da tutti i componenti della famiglia;

osservato che nell'ottica di semplificazione e trasparenza l'Agenzia delle Entrate ha reso il canale telematico la modalità di interazione standard e prioritaria tra la medesima Agenzia e l'utenza professionale (CIRCOLARE 21 DEL 20 GIUGNO 2022);

tenuto conto che anche per l'utente non professionale la consultazione delle proprie informazioni fiscali, (come dati anagrafici dati delle dichiarazioni fiscali dati dei rimborsi e altri dati patrimoniali) è necessario accedere al servizio telematico, c.d. cassetto fiscale;

considerato che, sebbene i difensori rientrino tra i soggetti delegabili, giusta provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 291241 del 05 novembre 2018, permane per i medesimi una difficoltà, nelle ipotesi in cui la parte sia sprovvista di dichiarazione dei redditi, e sia, altresì, priva di una identità definita nell'ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS), di ottenere delle credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e di interagire con la medesima, al fine di ottenere il rilascio della certificazione reddituale;

ritenuta la necessità di rendere più agevole e rapida meno gravosa la procedura di liquidazione dei compensi g.p., sia per il difensore nel reperimento della predetta certificazione tributaria, sia per il giudice esposto a numerose istanze di proroga del termine per integrare la documentazione reddituale

tanto premesso

si prevede che, nelle ipotesi in cui la parte debba dar prova dimostrare che la propria (o, a seconda dei casi, dell'intero nucleo familiare) condizione reddituale sia al di sotto della soglia stabilita

dall'art. 76 del citato T.U. Spese di Giustizia, e che per le ragioni di cui in premessa non venga tempestivamente rilasciata apposita attestazione da parte della Agenzia delle Entrate o non risulti concretamente possibile l'accesso diretto del richiedente al cd. "cassetto fiscale", la medesima parte possa dimostrare tale requisito reddituale, mediante una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che il proprio reddito o quello dell'intero nucleo familiare sia al di sotto della soglia stabilita dalla legge, precisandone l'importo; fornendo, altresì, ulteriori indicazioni in ordine alla percezione di redditi esenti o di altri emolumenti; dichiarando, inoltre, la sussistenza o meno di eventuali proprietà immobiliari ulteriori rispetto all'immobile adibito ad abitazione principale, utilizzando, all'uopo, il modello di cui in allegato;


A titolo riepilogativo, quindi, si precisa che alla richiesta di liquidazione sostitutiva deve essere, quindi, allegata:

- 1) .Certificazione ISEE in corso di validità;
- 2) Delibera di ammissione provvisoria emessa dal C.O.A.;
- 3) Istanza integrale di ammissione;
- 4) Attestazione difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ex art. 80 T.U. Spese Giustizia;
- 5) dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, attestazione dell'Agenzia dell'Entrate o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato con certificazione ISEE;

Allegato: Modello Dichiarazione sostitutiva

Agrigento, 24-10-2022

Presidente del Tribunale di Agrigento



Presidente Consiglio

dell'Ordine degli Avv. di
Agrigento

